REGOLAMENTO (CE) N. 2696/95 DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 1995

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2588/95 della Commissione [2], in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che è opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione [4];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, sezione della nomenclatura tariffaria e statistica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 1995.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

[1] GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 264 del 7. 11. 1995, pag. 4.
[3] GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.
[4] GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

ALLEGATO

Designazione della merce	Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
1. Preparazioni alimentari che presentano la composizione seguente : — acqua 55,9 % — monogliceridi di acidi grassi 23,5 % — propilenglicole 7,3 % — esteri di poliglicero 5,9 % — sorbitolo 3,5 % — sapone 2,6 % — digliceridi di acidi grassi 1,1 % — propionato di potassio 0,1 % Il prodotto è utilizzato come agente emulsionante nella preparazione di vari prodotti della panetteria	2106 90 92	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 b) del capitolo 38, nonché dal testo dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 92 Cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato, capitolo 38, considerazioni generali, comma 4
2. Prodotto sotto forma di polvere, granuli o pellets, contenente in peso : — circa 48 % di idrogenoortofosfato di calcio (« fosfato dicalcico »), — circa 40 % di bis (diidrogenoortofosfato) di calcio (« fosfato monocalcico ») e — circa 12 % di carbonato di calcio, del tipo utilizzato per l'alimentazione degli animali	2309 90 93	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici codici NC 2309, 2309 90 e 2309 90 93 Cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato, voce 23.09, parte II-C Il prodotto non risponde alle descrizioni figuranti nella nota 3.A del capitolo 31
3. Articolo confezionato in materia tessile (dimensioni : 5 cm × 80 cm), consistente in un tubo di materia tessile contenente poliacrilammide sotto forma di grumi che, una volta bagnato, serve a rinfrescare la pelle [Cfr. fotografia (1)]	3926 90 99	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, e dal testo dei codici NC 3926, 3926 90 e 3926 90 99 Il prodotto presenta le caratteristiche essenziali di un lavoro di poliacrilammide

(1) La fotografia ha carattere puramente indicativo.

